



Stefano Spinelli
NOTAIO

CONTRATTO DI AFFITTO
DI RAMO D'AZIENDA

L'anno duemiladiciotto,
il giorno ventisette (27) del mese di novembre,
in Firenze, Piazza della Repubblica n. 3.

Tra le sottoscritte parti:

- [redacted], nato a [redacted] il [redacted] resi-
dente a [redacted]

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-
prio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, e quindi legale rappresentante, con poteri di
firma del presente atto, della società [redacted]

[redacted], con sede
in [redacted], [redacted], [redacted]

[redacted], Capitale Sociale Euro 192.900,00 (centonovantaduemilano-
vecento e zero centesimi) interamente versato, codice fisci-
le e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Firenze [redacted], Numero REA [redacted] al presente at-
to autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione
della medesima società in data odierna, nonché in virtù di
apposita decisione dei soci, assunta con delibera assemblea-
re sempre in data odierna, il tutto in conformità a quanto
previsto dal vigente Statuto Sociale;

in seguito brevemente indicata come "affittante" o "società
affittante";

- [redacted] nato a [redacted] residente
a Firenze, [redacted] il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qua-
lità di Amministratore unico e quindi legale rappresentante,
con poteri di firma del presente atto, della società [redacted]

[redacted], con sede in Montespertoli (FI), Via Bignola n.
80, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero cente-
simi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscri-
zione presso il registro delle imprese di Firenze
[redacted] REA n. [redacted] in base a quanto previsto dal
vigente Statuto Sociale ed in virtù di apposita decisione
dei soci assunta con delibera assembleare in data 23 novem-
bre 2018 (sempre in conformità a quanto previsto dallo stes-
so Statuto Sociale),
in seguito brevemente indicata come "affittuaria" o "società
affittuaria".

PREMESSO

A) - che la società affittante [redacted]
[redacted] è proprietaria
di un ramo dell'azienda esercitato in Comune di Montesperto-
li (FI), Frazione Ponterotto, Via Bignola n.c. 80, costitui-
to dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio del-
l'impresa inerente le seguenti attività:

1) costruzione di carpenteria metallica, rivestimenti metal-

REGISTRATO A FIRENZE

il 06/12/2018

numero 38238

serie 1T

Euro 360,00



lici, attrezzature per centri commerciali e grande distribuzioni, arredi urbani esterni ed interni, arredi per gallerie commerciali, sistemi segnaletici;

2) esecuzione di lavori edili, manufatti e precompressi in cemento;

3) assunzione di rappresentanze di tutti i prodotti finiti e semilavorati affini all'attività esercitata;

attività esercitate nei locali della stessa società

██████████, meglio in appresso individuati;

B) - che la società affittante "██████████ S.R.L." si è venuta a trovare in una situazione di difficoltà di ordine finanziario ed economico, in generale di crisi che si propone di risolvere e superare con il ricorso ad una procedura di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (di seguito per brevità anche Legge Fallimentare);

C) - che dalla situazione di difficoltà e di crisi in cui si è venuta a trovare la società

██████████, "avanti riferita, ne è conseguita la grave difficoltà, per la stessa, di continuare l'attività del ramo d'azienda, meglio descritta al precedente punto A) della premessa e ciò sia per la momentanea mancanza di mezzi finanziari che per il rischio della probabile e, forse inevitabile, cessazione a breve degli approvvigionamenti da parte dei fornitori di beni e servizi; tali fatti sono suscettibili di determinare la diminuzione del valore dei principali elementi patrimoniali attivi del ramo d'azienda in oggetto, in particolare pregiudicare l'organizzazione di beni e persone e, soprattutto, il suo avviamento commerciale conseguito a seguito di una storica presenza dell'impresa nella specifica area geografica;

D) - che per evitare o, comunque, per contenere il verificarsi della possibile diminuzione del valore dei cespiti attivi di cui si è detto nel precedente punto C), si rende opportuna e conveniente la ricerca delle condizioni per la conservazione, al meglio, del valore del ramo d'azienda oggetto del presente atto;

E) - che in questa fase, quindi, l'affitto del ramo d'azienda di proprietà della società affittante

██████████ - S.R.L." è lo strumento più idoneo, soprattutto nell'interesse dei creditori, per evitare, o quantomeno per contenere, le perdite patrimoniali avanti segnalate; in altre parole la gestione in affitto del ramo d'azienda di cui trattasi da parte della società affittuaria, costituisce il mezzo tecnico, giuridico ed economico indispensabile per conservare, al meglio, l'organizzazione di beni e persone e, soprattutto, il suo avviamento commerciale, principalmente nell'interesse dei creditori della stessa società affittante;





F) - che, in questo contesto, la società affittuaria [REDACTED], ha manifestato il proprio interesse ad affittare il ramo d'azienda in esame, inteso quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa sopra individuata, impegnandosi a risolvere consensualmente lo stesso contratto di affitto nel caso in cui l'autorità giudiziaria, cui si rivolgerà la società [REDACTED]

[REDACTED] " per il ricorso ad una procedura concorsuale, ritenga opportuno disporre diverse procedure per l'individuazione della controparte del rapporto di affitto del ramo d'azienda stesso; a tale riguardo la società affittuaria [REDACTED] ha, a tal fine, già prima d'ora manifestato la propria disponibilità affinché il contratto di affitto di ramo d'azienda possa essere risolto in qualunque momento dagli *instaurandi* organi della procedura concorsuale a cui è in procinto di accedere la società affittante, con la possibilità dunque che detta clausola possa essere utilizzata nell'ambito dell'eventuale richiesta degli organi medesimi, di disporre notizia al mercato con gara competitiva ex art. 163 bis della Legge Fallimentare, finalizzata ad individuare l'eventuale miglior offerente di analogo contratto di affitto di ramo d'azienda;

G) - che, giusto anche quanto sopra precisato, la medesima società affittuaria è altresì disponibile a formulare una offerta di acquisto nell'eventuale procedura competitiva che gli organi della *instauranda* procedura concorsuale della società [REDACTED] " avessero cura di disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 bis della Legge Fallimentare. Tutto quanto sopra premesso e considerato quale parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti le recepiscono integralmente.

Art. 2 - Oggetto

2.1. La società [REDACTED], come sopra rappresentata, concede in affitto alla società [REDACTED] la quale, in persona come sopra, accetta, il ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività di costruzione di carpenteria metallica, rivestimenti metallici, attrezzature per centri commerciali e grande distribuzioni, arredi urbani esterni ed interni, arredi per gallerie commerciali, sistemi segnaletici; esecuzione di lavori edili, manufatti e precompressi in cemento; assunzione di rappresentanze di tutti i prodotti finiti e semilavorati affini all'attività esercitata.

Si intendono compresi nel ramo d'azienda oggetto di affitto tutti i seguenti beni e rapporti giuridici:





- i beni mobili, i beni mobili registrati e le attrezzature; detti beni strumentali risultano indicati nell'inventario, predisposto di comune accordo tra le parti;

- il contratto di noleggio, risultante nell'elenco predisposto di comune accordo tra le parti;

- le autorizzazioni per le quali è previsto il subentro, risultanti nell'elenco predisposto di comune accordo tra le parti;

- i dipendenti, risultanti nell'elenco predisposto di comune accordo tra le parti;

- i segni distintivi, i marchi, ancorché non registrati, i loghi, la denominazione, le matrici, gli stampi, le invenzioni, i brevetti, i numeri telefonici e di cellulare, risultanti nell'elenco predisposto di comune accordo tra le parti;

- i contratti di somministrazione, relativi ad utenze di energia elettrica, gas, acqua, telefonia, risultanti nell'elenco predisposto di comune accordo tra le parti;

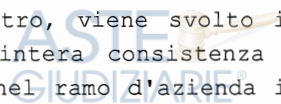
per concorde volontà delle parti, si omette l'allegazione al presente atto dei documenti (inventario ed elenchi) sopra menzionati.

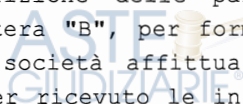
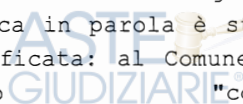
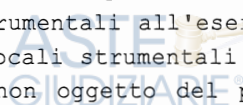
Come sopra precisato l'attività viene esercitata nei locali (di proprietà della società affittante), facenti parte di un più ampio complesso immobiliare, ubicato in Comune di Montespertoli (FI), Frazione Ponterotto, Via Bignola, aventi accesso dal civico numero 80 di detta Via Bignola mediante il piazzale di cui appresso, compresi nel fabbricato principale (elevato per un piano fuori terra) e nello specifico: due locali ad uso laboratorio, porzione di un locale ad uso ufficio, locale magazzino oltre servizi igienici.

Più specificatamente il ramo d'azienda oggetto del presente contratto di affitto viene svolto nella porzione immobiliare meglio individuata (in approssimazione), con contorno di colore verde, nella copia della planimetria catastale che, previa visione, approvazione e sottoscrizione delle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Di conseguenza, salvo quanto appresso precisato con riferimento agli spazi pertinenziali al fabbricato da considerarsi "parti comuni", le porzioni del fabbricato principale individuate con contorno di colore giallo nella allegata planimetria catastale, rimarranno nella disponibilità della società affittante, con facoltà per la stessa di affittarle a terzi.

Il complesso immobiliare dove, tra l'altro, viene svolto il ramo d'azienda in oggetto, nella sua intera consistenza e quindi anche per la parte non compresa nel ramo d'azienda in oggetto e per gli "spazi comuni", risulta distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Montespertoli, regolarmente in ditta dei conferenti, al Foglio 71 con la particella 26 subalterno 501, Via Bignola n. 78, piano T, Cat. D/1, rendita catastale Euro 5.510,00.





Con riferimento agli spazi esterni pertinenti al fabbricato principale (di cui sono porzioni i locali dove viene esercitato il ramo d'azienda di cui al presente atto), individuati con contorno di colore azzurro nella planimetria sopra allegata, e nello specifico il piazzale circostante il complesso immobiliare, destinato ad area di manovra e parcheggio nonché area a bosco e verde, con sovrastanti manufatti accessori, le parti convengono e precisano che i predetti beni debbono considerarsi "parti comuni" alle porzioni di fabbricato individuate in virtù della ripartizione sopra effettuata, funzionale a distinguere i locali strumentali all'esercizio del ramo d'azienda in oggetto ed i locali strumentali all'esercizio del diverso ramo d'azienda non oggetto del presente contratto, con conseguente possibilità di poter utilizzare i predetti spazi comuni da parte dei soggetti che eserciteranno le attività medesime.

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, come da ultimo modificato, viene dato atto, per quanto interessa in questa sede, che il fabbricato a destinazione produttiva nel quale viene svolto il ramo d'azienda oggetto del presente atto, è stato dotato dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto in data 1° settembre 2015, in conformità delle attuali previsioni di cui al citato D.Lgs. 192/2005, dal Geometra Marco Cintelli, iscritto al n. 2779/11 del Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, dal quale risulta l'appartenenza alla classe energetica "G"; l'attestato di prestazione energetica in parola è stato inviato, tramite posta elettronica certificata: al Comune di Montespertoli, all'indirizzo "comune.montespertoli@postacert.toscana.it", protocollato al n. 17372, in data 3 settembre 2015; alla Regione Toscana, all'indirizzo "certificazione-energetica@regione.toscana.it", in data 1° settembre 2015.

A questo proposito la società affittante, in persona come sopra, dichiara che detto attestato di prestazione energetica è in corso di validità in conformità alle attuali previsioni del comma 5 dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 192/2005 come da ultimo modificato, prendendo atto la società affittuaria che esso conserverà validità massima per dieci anni dal momento del rilascio, in presenza delle condizioni di cui alla norma da ultimo citata; un originale di tale attestato di prestazione energetica, previa sottoscrizione delle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale. La società affittuaria, ad ogni effetto di legge, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, per quanto concerne l'immobile suddetto, in ordine alla attestazione della prestazione energetica di cui alla normativa sopra citata, e conferma esserle stato consegnato altro originale del medesimo attestato di prestazione energetica.



E' escluso dall'affitto ogni altro elemento aziendale attivo e passivo non espressamente indicato nei punti che precedono.

2.2. L'affittuaria dichiara di avere compiutamente esaminato l'intero compendio costituente il ramo aziendale in oggetto e di averlo trovato idoneo all'uso cui è destinato, nonché di proprio gradimento, senza riserve od eccezioni di sorta. In particolare, per quanto concerne tutti i beni mobili, gli impianti, le macchine, i mezzi e più in generale tutti i beni ricompresi nel ramo d'azienda affittato, la società affittuaria, in persona come sopra, dichiara di averli per intero riscontrati regolarmente idonei all'uso cui sono destinati e, comunque, di prenderli in affitto nello stato di fatto, di uso e di manutenzione, nel quale i medesimi si trovano, così come noto e verificato.

2.3. Il presente contratto di affitto di ramo d'azienda è concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2562 c.c., salvo quanto derogato dalle pattuizioni che seguono. Pertanto la società affittante sospende la propria attività riguardo il ramo d'azienda in oggetto a partire dalla data di efficacia del presente contratto.

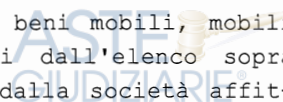
Non fanno parte del ramo d'azienda affittato: i crediti di qualsiasi genere e/o natura, i debiti di qualsiasi genere e/o natura, qualunque onere, impegno, responsabilità, sopravvenienza attiva o passiva di qualsiasi genere e/o natura, sorti anteriormente alla data di efficacia del contratto o che traggano la loro causa da fatti o atti verificatisi anteriormente alla medesima data. Tali crediti, debiti, oneri, impegni, responsabilità e sopravvenienze attive e passive rimangono, quindi, tutti ed esclusivamente in capo alla società affittante.

2.4. Ogni costo ed onere comunque relativo al ramo d'azienda (o a ciascuno dei singoli beni che lo compongono) ed alla gestione dello stesso, a partire dalla data di efficacia del contratto, sarà ad esclusivo carico della società affittuaria, così come saranno di esclusiva pertinenza della stessa tutti i ricavi generati dalla gestione del ramo d'azienda, successivi alla data di efficacia del contratto e sino alla data di scadenza o di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto medesimo.

Art. 3 - Beni aziendali e magazzino

3.1. S'intendono inclusi nel ramo d'azienda oggetto di affitto i beni aziendali finalizzati all'esercizio del ramo d'azienda medesimo e costituiti da tutti i beni mobili, mobili registrati e le attrezzature risultanti dall'elenco sopra menzionato, il tutto noto ed accettato dalla società affittuaria.

3.2. La società affittante dichiara di avere in corso, relativamente ad un bene mobile registrato, apposito contratto di noleggio risultante dall'elenco sopra citato. A tale proposito l'affittuaria assume l'obbligo di pagare, alla so-





cietà di noleggio, i canoni dovuti durante tutto il periodo di durata del presente contratto di affitto di ramo d'azienda, senza diritto di ripetizione nei confronti della società affittante.

3.3. La società affittante, in persona come sopra, dichiara e garantisce che le immobilizzazioni di spettanza del ramo aziendale alla data di efficacia del presente contratto, sono in perfetta efficienza, atte all'uso loro proprio, prive di difetti, eccetto difetti di scarsa importanza che non pregiudicano la prosecuzione del normale uso di tali beni, libere da ogni onere o gravame, patti di riservato dominio, diritti di terzi, sequestri/pignoramenti e quant'altro.

3.4. In parziale deroga all'art. 2562 c.c., l'ammortamento dei beni mobili e delle attrezzature oggetto comprese nel ramo di azienda oggetto di affitto saranno effettuati dalla società affittante.

3.5. E' escluso dalle consistenze del ramo d'azienda oggetto affitto il magazzino di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. La "consistenza fisica del magazzino" ai fini del presente contratto sarà determinata in contraddittorio tra le parti.

3.6. Dalla data di consegna, l'intero magazzino sarà messo nella disponibilità della società affittuaria, che ne curerà, a proprie spese, la conservazione, la gestione, la logistica, gli oneri di spedizione e ogni altra attività connessa, nell'interesse della massa dei creditori della società affittante.

3.7. Le parti danno atto di aver effettuato, dando incarico ad un perito terzo, una compiuta attività di determinazione del valore del magazzino.

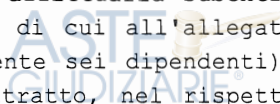
3.8. Le parti danno, altresì, atto che, rispetto al magazzino, durante la pendenza del presente contratto, il rapporto tra società affittante e società affittuaria è stato regolato con separato atto (contratto estimatorio), con prelievo e pagamento dei beni al consumo, alle condizioni previste nel contratto stesso.

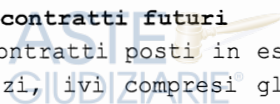
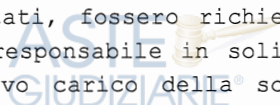
3.9. E' fatto espresso divieto alla società affittuaria di procedere a modifiche, anche migliorative, trasformazioni dei beni aziendali, senza avere ottenuto il previo consenso della società affittante.

Art. 4 - Rapporti di lavoro subordinato

4.1. Le parti convengono che la società affittuaria subentri nei rapporti di lavoro con i dipendenti di cui all'allegato sopra ciato (il quale contempla attualmente sei dipendenti), alla data di efficacia del presente contratto, nel rispetto della normativa laburistica. Tutti i rapporti di lavoro indicati nel citato allegato proseguiranno con la società affittuaria per il solo periodo di vigenza del contratto, salvo quanto previsto nel successivo articolo 9.3.

4.2. Le parti (quale pattuizione volta a regolare unicamen-





te i loro rapporti "interni") dispongono che al termine del contratto, salvo quanto previsto nel successivo articolo 9.3, torneranno in carico alla società affittante i rapporti di lavoro ancora in essere, fermo restando che alla società affittuaria faranno carico, esclusivamente, le sole competenze e gli accessori maturati per i dipendenti medesimi a partire dalla data di efficacia del presente contratto. Eventuali debiti verso il personale addetto al ramo d'azienda affittato che, al momento dell'efficacia del presente contratto, non siano stati ancora accertati ma che potrebbero in futuro manifestarsi o che, anche se già accertati, fossero richiesti in pagamento all'affittuaria quale responsabile in solido degli stessi, resteranno ad esclusivo carico della società affittante e, se corrisposti dalla società affittuaria, saranno compensati sul canone d'affitto pattuito nel successivo articolo 8. Analogamente, il trattamento di fine rapporto eventualmente corrisposto dalla società affittuaria, ma di pertinenza della società affittante, sarà compensato sul canone d'affitto pattuito nel successivo articolo 8. Le suddette compensazioni potranno essere effettuate, ove il canone d'affitto fosse di importo inferiore a quanto corrisposto, sull'eventuale prezzo di acquisto del ramo d'azienda, su quanto dovuto alla società affittante in virtù del contratto estimatorio di cui al precedente articolo 3.8, ovvero su ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto alla società affittante.

Art. 5 - Contratti pendenti ed eventuali contratti futuri

5.1. L'affittuaria subentra in tutti i contratti posti in essere tra la società affittante ed i terzi, ivi compresi gli ordini, le vendite e gli acquisti in corso di esecuzione alla data di efficacia del presente contratto, con clienti e fornitori, afferenti il ramo d'azienda affittato.

5.2. L'affittuaria avrà la facoltà, ma non l'obbligo, di subentrare in tutti i contratti che la società affittante ha in corso per la fornitura di energia, utenze e servizi, salvo il proprio diritto a stipularne di nuovi.

Art. 6 - Debiti e Crediti

6.1. L'affittuaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2561 e 2562 c.c., non subentra nei debiti di qualsiasi genere e specie inerenti il ramo d'azienda affittata, contratti dalla società affittante fino alla data di efficacia del presente contratto, ivi compresi i debiti per imposte e tasse. Pertanto, rimarranno in capo alla società affittante i crediti ed i debiti inerenti il ramo d'azienda affittato e sorti sino alla data di efficacia del presente contratto, inclusi quelli, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi a dipendenti, ex dipendenti, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, agenti e rappresentanti, ferma comunque, per i rapporti di lavoro, la responsabilità solidale ed il disposto di cui all'articolo 2112 Codice Civile. Le parti



si danno atto che l'espressione "debiti" comprende ogni altra responsabilità inerente il ramo d'azienda affittato, sorta o che possa sorgere in futuro, in relazione al periodo precedente la data di efficacia del presente contratto.

6.2. La società affittante, pertanto, s'impegna a tenere indenne, la società affittuaria, da ogni pretesa, a qualsivoglia titolo, avanzata da terzi creditori del ramo d'azienda affittato, nei confronti della società affittuaria, nella sua qualità di società conduttrice del ramo d'azienda affittato medesimo, in relazione a tali debiti. La società affittante, inoltre, s'impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla affittuaria ogni somma, maggiorata degli interessi e delle eventuali spese, che essa abbia provveduto a pagare direttamente a terzi a soddisfacimento di debiti del ramo d'azienda affittato.

Art. 7 - Autorizzazioni

7.1. A far tempo dalla data di efficacia del presente contratto l'affittuaria è legittimata a richiedere, con il consenso e la collaborazione che la società affittante si obbliga a prestare, ove richiesto, tutte le eventuali volture e/o annotazioni su licenze, concessioni, autorizzazioni e contratti afferenti il ramo d'azienda affittato, che siano necessari all'esercizio dell'attività da parte della società affittuaria.

7.2. La società affittante, a propria volta, s'impegna a non frapporre alcun ostacolo ed a collaborare attivamente, per quanto di ragione, alle trascrizioni, ai trasferimenti, alle intestazioni, alle retro volture e/o alle cancellazioni di annotazioni, da effettuarsi al momento della cessazione del contratto.

7.3. In particolare con l'affitto del ramo d'azienda, la società affittante si obbliga a collaborare attivamente per consentire il riconoscimento, a favore della società affittuaria, delle Attestazioni e delle Autorizzazioni.

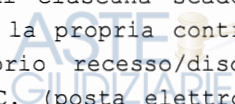
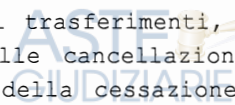
Art. 8 - Efficacia, durata, rinnovo, corrispettivo

8.1. Il presente contratto avrà efficacia a partire dal giorno 1° dicembre 2018.

8.2. L'affitto si considera convenuto per la durata di anni uno (1) dalla data di efficacia.

8.3. L'affitto sarà prorogato, di anno in anno, alle relative scadenze, per un ulteriore anno ed alle medesime condizioni, salvo che, almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, una delle parti non comunichi all'altra la propria contraria volontà e, quindi, formalizzi il proprio recesso/disdetta dal contratto, da trasmettersi con P.E.C. (posta elettronica certificata).

8.4. Il canone di affitto di ramo d'azienda è convenuto in complessivi Euro 36.000,00 (trentaseimila e zero centesimi), all'anno, oltre IVA a norma legge, da versarsi in rate mensili posticipate, di Euro 3.000,00 (tremila e zero centesimi)





ciascuna, oltre IVA a norma di legge, scadenti il giorno 10 (dieci) di ogni mese; il canone d'affitto di ramo d'azienda comprende il corrispettivo dell'utilizzo della porzione immobiliare per l'importo di Euro 24.000,00 (ventiquattromila e zero centesimi) annui e per lo sfruttamento degli altri enti compresi nel ramo d'azienda per l'importo di Euro 12.000,00 (dodicimila e zero centesimi) annui.

8.5. Le parti danno atto che l'importo del canone di affitto del ramo d'azienda di cui al precedente articolo 8.4, è stato concordato tenendo conto dell'analisi effettuata sull'attuale andamento del ramo aziendale, delle gravi difficoltà operative in cui versa la società affittante e della breve durata prevista dal contratto di affitto del ramo d'azienda in oggetto, che non consente i necessari interventi per il rilancio dell'attività oggetto dello stesso.

8.6. La società affittuaria prende atto che la società affittante intende gestire la propria crisi d'impresa con uno degli strumenti della legge fallimentare e che, pertanto, il trasferimento della titolarità del ramo aziendale potrà avvenire solo tramite la procedura competitiva disciplinata, per il concordato preventivo, dall'art. 163 bis della Legge Fallimentare; in tale ultima ipotesi, qualora la società affittuaria non dovesse rendersi aggiudicataria del ramo d'azienda, s'impegna, sin da adesso, a riconsegnare, all'effettivo aggiudicatario il medesimo ramo d'azienda, entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 9 - Obblighi e diritti dell'affittuaria

9.1. La società affittuaria, in persona come sopra, s'impegna a curare la gestione del ramo d'azienda affittato in conformità all'attuale destinazione economica e farà ogni ragionevole sforzo per conservare l'integrità del medesimo e per mantenerne in efficienza i componenti nel puntuale rispetto e con l'osservanza di ogni normativa di legge (in particolare di natura fiscale, previdenziale, di igiene e sicurezza).

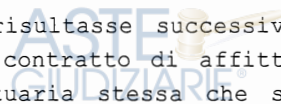
L'affittuaria s'impegna ad usare la massima diligenza professionale nella gestione e conservazione del ramo d'azienda.

9.2. Ogni eventuale responsabilità comunque derivante dalla gestione e/o utilizzazione del ramo d'azienda da parte della società affittuaria, anche per danni arrecati a terzi e/o a lavoratori dipendenti, resterà ad esclusivo ed integrale carico dell'affittuaria medesima, la quale si obbliga a tenerne indenne la società affittante.

La società affittuaria dovrà stipulare idonee polizze di assicurazione con primaria/e compagnia/e, per massimali adeguate, a copertura dei rischi a suo carico diversi da quelli già coperti dalle polizze esistenti, che siano state trasferite all'affittuaria in virtù del presente contratto. La società affittante dichiara e garantisce di essere coperta da idonea assicurazione per i rischi a proprio carico.

9.3. Le obbligazioni [retribuzioni, anche di carattere diffe-





rito, compreso il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato per il periodo di durata dell'affitto] sorte in costanza dell'affitto del ramo d'azienda in oggetto e derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, resteranno ad esclusivo ed integrale carico della società affittuaria medesima, fermo comunque quanto previsto dall'articolo 2112 codice civile.

9.4. Nel corso dell'affitto, la società affittuaria:

a) dovrà assicurare, in ogni occasione, che siano riconosciuti e rispettati i diritti della società affittante sui componenti del ramo d'azienda, informando immediatamente la società affittante medesima e gli organi della *instauranda* procedura concorsuale a cui la società affittante è in procinto di accedere, di eventuali provvedimenti di sequestro, pignoramento, ecc. ed esercitando, quindi, ogni possibile azione difensiva urgente;

b) non potrà smantellare gli impianti e/o concederli in comodato e/o farli oggetto di pegno e/o di qualsiasi altra garanzia reale senza il consenso della società affittante, ma potrà modificare l'organizzazione e la collocazione materiale di impianti e attrezzature ed altri mobili;

c) non potrà subaffittare, anche solo parzialmente, il ramo d'azienda in oggetto né potrà cedere il presente contratto d'affitto o, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, la gestione del ramo d'azienda stesso, né potrà far utilizzare a terzi, sotto qualsiasi forma contrattuale, i beni costituenti il ramo d'azienda medesimo;

d) dovrà consentire alla società affittante, e/o per essa agli organi dell'*instauranda* procedura concorsuale a cui è in procinto di accedere, di poter verificare:

i) la buona funzionalità e messa in sicurezza o corretta custodia degli impianti e macchinari affittati;

ii) ai sensi dell'art. 1619 codice civile, in ogni momento, la corretta gestione del ramo d'azienda e, a tal fine, di effettuare sopralluoghi (con ragionevole preavviso), a mezzo di propri rappresentanti e/o incaricati;

e) non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione concernenti il ramo d'azienda affittato senza il preventivo consenso scritto della società affittante e per essa degli eventuali organi della procedura alla quale la stessa è in procinto di accedere;

f) gli eventuali contratti stipulati dalla società affittuaria con scadenza successiva alla scadenza del contratto di affitto e/o comunque la cui scadenza risultasse successiva alla data di eventuale risoluzione del contratto di affitto medesimo, resteranno in capo all'affittuaria stessa che si obbliga a rilevare indenne la società affittante o l'eventuale terzo acquirente del ramo d'azienda in oggetto.

9.5. Tutte le manutenzioni ordinarie dei beni strumentali costituenti il ramo d'azienda saranno a carico della società affittuaria. A tale proposito la società affittuaria dovrà

stipulare con primaria compagnia di assicurazione e nell'interesse della società affittante, salvo che tale adempimento si renda superfluo in quanto già compreso nelle assicurazioni trasferite di cui al precedente punto 9.2, apposita "polizza assicurativa incendi" per il rischio di rovina e/o perdita di tali beni, per massimali pari al loro relativo valore, ed una polizza a copertura di eventuale furti per un massimale congruo. La polizza dovrà essere stipulata e consegnata alla società affittante entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente contratto, con facoltà della società affittante di promuovere, in difetto, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

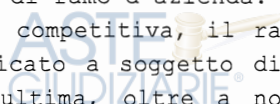
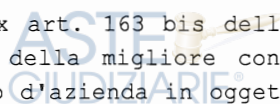
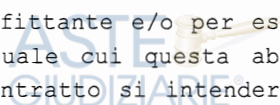
Art. 10 - Diritto di prelazione dell'affittuaria

10.1. L'affittuaria non ha il diritto di prelazione all'acquisto del ramo d'azienda.

Art. 11 - Cessazione dell'affitto e restituzione del ramo d'azienda

11.1. Resta inteso che quando il contratto cesserà o sarà risolto per qualsiasi causa:

- a) la società affittuaria dovrà rilasciare il ramo d'azienda entro 3 (tre) mesi dall'efficacia della cessazione e/o risoluzione del contratto;
- b) il ramo d'azienda dovrà essere restituito dall'affittuaria nelle condizioni in cui questa l'aveva ricevuto, fatti salvi il normale deterioramento ed il consumo risultanti dall'uso normale e gli interventi eventualmente autorizzati;
- c) tutti i crediti e/o debiti sorti durante l'affitto (qualne sia la natura e/o il genere) rimarranno rispettivamente ad esclusivo vantaggio e/o onere della società affittuaria;
- d) la società affittuaria manleva, ora per allora, la società affittante da ogni responsabilità per debiti e impegni, incluse le imposte, tasse, indennità, contributi, sopravvenienze passive e debiti di qualunque natura relativi al ramo d'azienda sorti durante l'affitto, impegnandosi a rimborsare alla società affittante e/o per essa agli organi della eventuale procedura concorsuale, a semplice richiesta degli stessi, tutte le somme che la società affittante dovesse corrispondere a terzi per le suddette causali;
- e) tutti i contratti sorti in costanza del contratto di affitto resteranno esclusivamente in capo alla società affittuaria;
- f) le eventuali differenze tra le consistenze risultanti dall'inventario dei cespiti e quelle emergenti dall'inventario che verrà appositamente redatto in contraddittorio tra le parti all'atto della riconsegna, saranno conguagliate in denaro a prezzi di mercato. I rapporti contrattuali preesistenti alla data di efficacia dell'inizio dell'affitto del ramo d'azienda ed eventualmente ancora pendenti al momento della restituzione del ramo stesso, ritorneranno alla società affittante;



g) la società affittuaria si obbliga a prestare il consenso e la collaborazione per tutte le volture e/o annotazioni su licenze, concessioni, autorizzazioni e contratti afferenti il ramo d'azienda che siano necessari all'esercizio dell'attività.

Art. 12 - Risoluzione

12.1. Qualora la società affittuaria si renda inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'articolo 9 e non abbia posto rimedio all'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di un avviso scritto rivoltagli in tal senso dalla società affittante e/o per esso dagli organi della procedura concorsuale, cui questa abbia, eventualmente, fatto ricorso, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a far tempo dalla successiva comunicazione con cui la società affittante, e/o per essa gli organi della procedura concorsuale, abbia dichiarato di volersi avvalere della presente clausola.

12.2. E' riconosciuta agli organi della procedura concorsuale a cui la società affittante potrebbe fare ricorso, il diritto, di seguito disciplinato quanto a modalità e condizioni, di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il presente contratto, a propria discrezione. A tal fine la società affittuaria s'impegna irrevocabilmente a risolvere consensualmente il contratto di affitto nel caso in cui la società affittante e per essa gli organi dell'*instauranda* procedura concorsuale cui acceda la società affittante stessa, ritenesse opportuno disporre procedure ex art. 163 bis della Legge Fallimentare per l'individuazione della migliore controparte del rapporto di affitto del ramo d'azienda in oggetto, all'esito delle quali risulti un aggiudicatario diverso dalla odierna società affittuaria. Tale clausola risolutiva, per motivate ragioni che attengono all'affidamento dei terzi che con l'affittuaria intrattengono ed intratterranno rapporti in virtù del presente contratto di affitto, ha validità non superiore ad anni uno (1) dalla stipula del presente contratto di affitto, e potrà essere automaticamente inserita nelle pubblicità che dovessero essere divulgate nell'ambito della eventuale richiesta degli *instaurandi* organi della procedura concorsuale della società affittante, di disporre notizia al mercato con gara competitiva ex art. 163 bis Legge Fallimentare finalizzata ad individuare l'eventuale miglior offerente di analogo contratto di affitto di ramo d'azienda. Qualora, però, all'esito della procedura competitiva, il ramo d'azienda sarà trasferito e/o aggiudicato a soggetto diverso dalla società affittuaria, quest'ultima, oltre a non poter pretendere indennizzo alcuno, dovrà rilasciare il ramo d'azienda entro 3 (tre) mesi dalla loro efficacia.

Art. 13 - Disposizioni generali.

13.1. Qualsiasi comunicazione o notifica inerente il contratto sarà eseguita per iscritto e si intenderà efficace:



a) in caso di spedizione a mezzo lettera o telegramma, all'atto del ricevimento dello stesso da parte del destinatario;

b) in caso di spedizione mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema di trasmissione restituisce al mittente la ricevuta di ricezione da parte del destinatario;

semprechè tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

- per quanto riguarda la società affittante:

l'indirizzo della sede legale;

la seguente PEC [REDACTED]

- per quanto riguarda la società affittuaria:

l'indirizzo della sede legale;

la seguente PEC [REDACTED]

o, per entrambi, agli eventuali diversi indirizzi e/o indirizzi di posta elettronica certificata, che ciascuna parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata per raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata.

Art. 14 - Spese, imposte, tasse

14.1. Le spese notarili ed il pagamento dell'imposta di registro nonché ogni altra tassa, imposta o tributo eventualmente dovuti in relazione alla stipula del presente contratto sono poste a esclusivo carico della società affittuaria [REDACTED] che, in persona come sopra, espressamente le assume.

14.2. I corrispettivi di cui al presente atto sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), nella misura di legge vigente al momento del pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223 (articolo 35 comma 10-quater), convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, si ribadisce, come già precisato, che del canone complessivo pattuito il valore riferibile alla locazione della porzione immobiliare sopra descritta è superiore al 50% (cinquanta per cento).

Pertanto, ai sensi della citata normativa, il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'1% (uno per cento).

Art. 15 - Foro competente

15.1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, è esclusivamente competente il Tribunale di Firenze.

Art. 16 - Rinvio

16.1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti concordemente richiamano la disciplina del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e degli usi e consuetudini.

Il presente atto, essendo soggetto a pubblicità commerciale, rimarrà conservato nella raccolta degli atti del Notaio au-





tenticante.

F.to [REDACTED]

F.to [REDACTED]

Repertorio n. 2.904

Raccolta n. 2.253

CERTIFICO

io sottoscritto dottor STEFANO SPINELLI, Notaio in Firenze, con studio in Piazza della Repubblica n. 3, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Firenze, Pistoia e Prato, che i signori:

- [REDACTED] nato [REDACTED] residente a [REDACTED]

non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e quindi legale rappresentante, con poteri di firma del presente atto, della società [REDACTED]

con sede in [REDACTED]

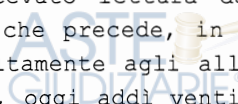
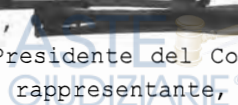
[REDACTED], Capitale Sociale Euro 192.900,00 (centonovantaduemilanovecento e zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze [REDACTED], Numero REA [REDACTED], in virtù dei poteri al medesimo conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima società in data odierna, nonché in virtù di apposita decisione dei soci, assunta con delibera assembleare sempre in data odierna, il tutto in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto Sociale, delibere delle quali io Notaio ho preso visione;

- [REDACTED] nato a [REDACTED] residente a [REDACTED] non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore unico e quindi legale rappresentante, con poteri di firma del presente atto, della società [REDACTED] con sede in Montespertoli (FI), Via Bignola n. 80, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Firenze [REDACTED] REA n. [REDACTED] in base a quanto previsto dal vigente Statuto Sociale ed in virtù di apposita decisione dei soci assunta con delibera assembleare in data 23 novembre 2018 (sempre in conformità a quanto previsto dallo stesso Statuto Sociale) della quale io Notaio ho preso visione;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, hanno sottoscritto, dopo averne ricevuto lettura da me Notaio, alla mia presenza, la scrittura che precede, in calce ed a margine dei fogli intermedi, unitamente agli allegati "A" e "B", in Firenze, nel mio studio, oggi addì ventisette novembre duemiladiciotto (27/11/2018), alle ore venti (20,00).

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo



ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M.

17.5.2002 n. 127 tramite autorizzazione della CCIAA di Firenze n. 10882 del 13 marzo 2001.*

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Firenze, 10 dicembre 2018. Stefano Spinelli Notaio.

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

Lotto	Descrizione	Categoria	Ubicazione
1	N. 2 strutture in ferro di costruzione artigianale alte circa 230 cm a tre piani ciascuna metri 3x2 circa	3	Assemblaggio
4	Saldatrice Fro Fromos Mig 400S matricola 029600817 non funzionante	4	Assemblaggio
6	Saldatrice Saf Fro Digiwave 400	4	Assemblaggio
7	Appuntatrice Cifes di vecchia fabbricazione	4	Assemblaggio
8	Trapano a colonna Serrmac Rag 20/22 matricola 973669 del 1993 marchiato CE	4	Assemblaggio
9	Strettoio Putsch-Meniconi Univer SVP145 alto circa 190 cm lungo circa 4,5 metri	4	Assemblaggio
12	Troncatrice Mep Cobra 350 matricola 11300819/F del 1999 marchiata CE	4	Magazzino
13	Scaffalatura porta pallet in ferro alta circa 4 metri, lunga circa 9 metri a tre livelli di carico con quattro ante di chiusura	3	Magazzino Segnaletica
15	Telaio per carotatrice Hilti DD-130 RIG	3	Magazzino Segnaletica
16	Carotatrice Milwaukee con telaio	3	Magazzino Segnaletica
17	Laser rotante Hilti PR 25	3	Magazzino Segnaletica
18	Perforatore elettrico Hilti TE 2-M	3	Magazzino Segnaletica
19	Carotatrice Hilti DD 130	3	Magazzino Segnaletica
21	Inchiodatrice Hilti DX 3	3	Magazzino Segnaletica
22	Inchiodatrice Hilti DX 460-MX	3	Magazzino Segnaletica
23	Ponteggio mobile in ferro zincato alto circa 3 metri	3	Magazzino Segnaletica
25	Scala telescopica in alluminio Svelt Mondial a due elementi a 12 pioli ciascuno	3	Magazzino Segnaletica
26	N. 2 sollevatori a tripla ventosa Veribor	3	Magazzino Segnaletica
27	Saldatrice Fro Alutig 260 +H2O matricola 129820802 non funzionante	4	Magazzino Segnaletica
28	Saldatrice Fro Filcord 453S non funzionante	4	Magazzino Segnaletica
29	N. 2 saldatrici Fro BM303 marchiate CE	4	Magazzino Segnaletica
30	Saldatrice Fro Filcord 500 TS non funzionante	4	Magazzino Segnaletica
31	Saldatrice Esab LKA 180 di dubbio funzionamento	4	Magazzino Segnaletica
32	Saldatrice Telwin Nordika 1800	4	Magazzino Segnaletica
33	Saldatrice Torpedo 701 non funzionante	4	Magazzino Segnaletica
34	Saldatrice Fro Filcord 500 TS in scadenti condizioni	4	Magazzino Segnaletica
35	N. 3 gruppi elettrogeni Honda E4000 (di cui uno guasto) ed un gruppo elettrogeno Honda E5000	4	Magazzino Segnaletica
36	Compressore d'aria Fini Dartner 25 litri	4	Magazzino Segnaletica
37	Compressore d'aria Abac 24 litri	4	Magazzino Segnaletica
38	Compressore d'aria Fini Amico 25 litri	4	Magazzino Segnaletica
39	Saldatrice Telwin Nordika 170	4	Magazzino Segnaletica
40	Trocantrice a disco Einhell TC-MC 355	4	Magazzino Segnaletica
41	N. 2 saldatrici Cea Tri-Arc 256 non funzionanti	4	Magazzino Segnaletica
42	Scaffalatura in ferro verde alta circa 4 metri lunga circa 4 metri ad otto ripiani	3	Mo.mo
43	Banco da lavoro in ferro con piano in legno cm 100x700 circa con morsa	3	Mo.mo
44	N. 2 aspiratori mobili Nederman con braccio snodato	4	Mo.mo
45	N. 2 calandre di vecchia fabbricazione in scadenti condizioni	4	Mo.mo
46	Trapano a colonna Serrmac 18 di vecchia fabbricazione e di dubbio funzionamento	4	Mo.mo
47	Appuntatrice di vecchia fabbricazione senza marca apparente	4	Mo.mo
48	Macchina per incisione su lastre senza marca apparente	4	Mo.mo
49	Smerigliatrice angolare piccola Hilti AG 125-135	3	Officina
50	Avvitatore a batteria Hilti SFH 22-A	3	Officina
51	Banco da lavoro in ferro cm 150x60 circa completo di morsa e cassetto	3	Officina
52	Armadio in ferro ad un'anta su ruote con tre ripiani interni	3	Officina
53	Banco da lavoro in ferro su ruote con piano in legno cm 180x80 circa	3	Officina
54	Cantilever bifacciale in ferro su ruote alta circa 150 cm lunga circa 3 metri	3	Officina
55	N. 5 piedistalli in ferro con rullo	3	Officina
56	N. 2 carrelli in ferro con piano concavo e due vani sottostanti	3	Officina
57	N. 4 carrelli in ferro con piano traforato cm 50x50 circa	3	Officina
58	N. 2 capre con struttura in ferro IPE lunghe circa 2 metri ciascuna	3	Officina
59	Banco da lavoro in ferro cm 130x70 circa	3	Officina
60	Smerigliatrice angolare Bosch GWS 22-230-JH	3	Officina
61	N. 5 pannelli in metallo para favielle per saldatura	3	Officina
62	Banco in ferro cm 1000x60 circa con due morse e due cassette	3	Officina
63	Carrello in ferro IPE metri 3x1 circa	3	Officina
64	N. 4 capre con struttura in ferro IPE lunghe circa 1,5 metri ciascuna	3	Officina
65	N. 3 pallet portabarre in ferro	3	Officina
66	Banco da lavoro in ferro cm 300x120 circa	3	Officina
67	Cassa chiusa in metallo cm 60x125 circa su ruote	3	Officina
68	Banco da lavoro in ferro cm 100x70 circa con cassetto e morsa	3	Officina
69	Banco da lavoro in ferro cm 80x80 circa con cassetto e morsa	3	Officina



Lotto	Descrizione	Categoria	Ubicazione
70	Fresa Induma di vecchia fabbricazione	4	Officina
71	Pantografo Velocette Tekna	4	Officina
72	Fresa a disco orizzontale senza marca apparente	4	Officina
73	Saldatrice ad elettrodo Cesab PCM-875	4	Officina
74	Troncatrice automatica a due teste Velocette Tekna TK142 matricola 87 del 1986	4	Officina
75	N. 2 troncatrici a disco diametro 300mm Klinger & Born su banco in ferro lungo circa 3 metri	4	Officina
77	Saldatrice Saf Optipuls 380iW	4	Officina
78	Curvatrice Clomea GR140 matricola 0014 del 1981	4	Officina
79	Trapano a colonna senza marca apparente	4	Officina
80	Trapano a colonna Serrmac TCS40 matricola 004950 del 2000 marchiato CE	4	Officina
81	Sega a nastro automatica Mep Shark 320SX del 2009, matricola non rilevabile, completa di due banchi in ferro laterali per introduzione e uscita barre	4	Officina
82	Compressore d'aria silenziato Fini Rotar KSC10 matricola 9077013898 completo di essiccatore Hiross Polair DXB018 e serbatoio Zani da litri 500 del 1996	4	Officina
83	Sega a nastro automatica Mep Shark 320SX, matricola non rilevabile, completa di due banchi in ferro laterali per introduzione e uscita barre	4	Officina
84	Punzonatrice idraulica Ficep 604N matricola 24124 marchiata CE	4	Officina
85	Curvatubi di vecchia fabbricazione senza marca apparente	4	Officina
86	Saldatrice Lincoln Speedtec 405SP matricola P1160600363 marchiata CE	4	Officina
87	Saldatrice Lincoln Speedtec 405SP matricola P1140208467 marchiata CE	4	Officina
88	Saldatrice portatile Saf-Fro Saxotic 160	4	Officina
89	Saldatrice Fro Mig 501S	4	Officina
90	Pressa piegatrice oleodinamica Gasparini POA60 matricola 04932387 del 1993 luce 420 cm circa	4	Officina
91	Cesoia oleodinamica Gasparini CO 3004 matricola 04942616 del 1994	4	Officina
92	Saldatrice Lincoln CV505	4	Officina
93	Saldatrice Saf Pro Digipuls 420	4	Officina
94	Mola a due assi Tommasi & Bonetti TO5P matricola 92898 del 1998 marchiata CE	4	Officina
95	Tornio parallelo Ciatti EUR 1805	4	Officina
96	Scartatrice a nastro orizzontale Marpol 101 del 1999 marchiata CE completa di aspiratore polveri	4	Officina
97	Mola a due assi Oem Sir-3T/C matricola 100 marchiata CE	4	Officina
98	Trapano a colonna da banco TB Sudar 15	4	Officina
99	Mola a due assi Valex SM150	4	Officina
100	Trapano elettrico Eibenstock con supporto a colonna Expo	4	Officina
101	Carrello elevatore elettrico Toyota 7FB18 matricola 7FB1837741 del XXXX completo di traslatore Bolzoni e carica batterie, in mediocre stato	6	Officina
102	Transpallet manuale di colore rosso portata 2.500 kg	3	Partenze
103	Avvitatore a batteria Hilti SF 6H-A22	3	Partenze
104	Trapano elettrico Bosch PSB500RE	3	Partenze
105	Smerigliatrice angolare piccola Hilti AG 125-SE	3	Partenze
106	Bilancia elettronica Gibertini Digimatic 6300 portata 6,3 kg divisione 0,1 g	3	Partenze
107	Bilancia meccanica Santo Stefano portata kg 300	3	Partenze
108	N. 5 pallet portabarre sovrapponibili in ferro cm 160x120 circa	3	Partenze
109	Carrello in ferro a tre ripiani in legno cm 100x60 circa	3	Partenze
137	Autocarro Mercedes 1517 targato FI M91962 immatricolato il XXXXX, con pianale fisso lungo circa 8 metri e gru Amco Veba V7753S matricola 535D	6	Piazzale
140	Autocarro Ford Transit 125 T350 targato BY828LG immatricolato il XXXXXXX con cassone fisso, km 238.000 circa	6	Piazzale
141	N. 2 armadietti spogliatoio in ferro a due ante ciascuno, in mediocre stato	3	Spogliatoi
142	Armadietto spogliatoio in ferro ad un'anta, in mediocre stato	3	Spogliatoi
143	N. 2 armadi in laminato verde alti circa 150 cm a sei ante, tre cassetti e un vano giorno	1	Ufficio
144	N. 2 armadi in laminato verde alti circa 150 cm a due ante ciascuno	1	Ufficio
145	N. 2 armadi in laminato verde alti circa 150 cm a tre ante e tre cassetti ciascuno	1	Ufficio
146	Mobile in laminato verde alto circa 2 metri a due ante e tre ripiani giorno	1	Ufficio
147	Mobile in laminato verde alto circa 2 metri a quattro ripiani giorno	1	Ufficio
148	Armadio in laminato verde alto circa 250 cm a sei ante	1	Ufficio
149	Colonna in laminato verde alta circa 250 cm a due ante	1	Ufficio
150	Armadio in laminato verde alto circa 250 cm a diciotto ante	1	Ufficio
151	N. 2 armadi in laminato verde alti circa 250 cm a quattro ante ciascuno	1	Ufficio
152	N. 7 scrivanie con struttura in ferro e piano legno varie dimensioni	1	Ufficio
153	N. 11 fra sedie e poltrone varie su ruote in scadenti condizioni	1	Ufficio
154	Scrivania in legno metri 4x1 circa	1	Ufficio
155	N. 8 cassettiere in ferro vario tipo su ruote a tre o quattro cassetti	1	Ufficio

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Lotto
156
157

ASTE GIUDIZIARIE

Ufficio	
Ufficio	
Ufficio	

178	N. 3 te
181	Autoc

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®
azione ufficiale ad uso

ASTE GIUDIZIARIE

